

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aplicar el 113-002-20023 partint d'at. 6 6 C.I. 9 2



(L.R. 17/10.04.2015 – D.D. n.405/06.12.2011)

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

MARZO 2021

Arch. D. Stefanelli - Ing. D. Sgaramella  
Collaborazione  
Arch. C. Perrone - Arch. V. Vacca -  
Arch. C. Pugliese - Ing. V. Colamesta -  
Ing. V. Selicati





- Art. 42 Criteri generali per gli interventi: quadro conoscitivo del sito oggetto di intervento
- Art. 43 Criteri generali per gli interventi: le opere di ingegneria costiera
- Art. 44 Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell’impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera
- Art. 45 Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera
- Art. 46 Interventi di recupero e risanamento costiero
- Art. 47 Ricostituzione delle spiagge: ripascimenti strutturali e ripascimenti stagionali
- Art. 48 Interventi di ricarica e riordino delle opere di difesa
- Art. 49 Piano di manutenzione degli interventi
- Art. 50 Tratti di arenile in erosione
- Art. 51 Tratti di arenile con aumento della profondità per fenomeni naturali

## CAPO VI

### MONITORAGGIO

- Art. 52 Le attività di monitoraggio  
Art. 53 Il monitoraggio dello stato della costa  
Art. 54 Il monitoraggio tramite web camera  
Art. 55 Il monitoraggio post intervento  
Art. 56 Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni promosse dal Piano

## CAPO VII

### REGIME TRANSITORIO

- Art. 57 Norme transitorie per concessioni esistenti  
 Art. 58 Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione  
 Art. 59 Individuazione delle recinzioni da rimuovere  
 Art. 60 Individuazione degli accessi da rendere pubblici  
 Art. 61 Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche  
 Art. 62 Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti

## CAPO VIII

### VALENZA TURISTICA

- Art. 63 Valenza turistica
- Art. 64 Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto

Comptes rendus de l'Académie des sciences et belles-lettres de Paris. 133-02-2023. 6 Cl. 9 2

- ALLEGATO A**
- Linee guida in materia di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili

Commissaire d'arrondissement de la ville de Paris, m. 0000203945 d'él. 113-02-210223 partier d'act. 6 6 Cl. 9 2

1. Il presente Piano Comunale delle Coste (PCC) disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per attività turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2, lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Dlgs 30/03/99 n. 96.

3. Il Piano interagisce con il Piano Regionale delle Coste, con il Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, con la normativa nazionale applicabile, con le Ordinanze balneari adottate dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto nell'ambito delle rispettive competenze, con la strumentazione edilizio-urbanistica vigente nel Comune e con la normativa paesaggistica vigente.

- alla normativa nazionale e regionale riguardante il demanio marittimo e in modo particolare alla LR 17/2015;
- al Codice della Navigazione e al suo Regolamento;
- alle Ordinanze Balneari annualmente emesse dalla “Direzione Turismo ed Attività Sportive Demanio Marittimo” della Regione Puglia e dalla Guardia Costiera;
- alle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al settore Demanio Marittimo;
- alle circolari della Regione Puglia in merito al settore Demanio Marittimo;
- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente (PPTR Regione Puglia);
- al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP Provincia di Lecce);
- alla strumentazione urbanistica comunale vigente (PdF vigente);
- agli elaborati grafici allegati.

5. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

1. Il Piano Comunale delle Coste (PCC), secondo quanto indicato dall'art.3 delle Norme del Piano Regionale delle Coste, è lo strumento di assetto, gestione e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco-compatibile anche in termini di sviluppo turistico del territorio.

2. Il presente PCC è diretto a promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e a sostenere la riqualificazione delle attuali aree demaniali marittime.

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio-economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

a. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata evoluzione, effetto più di una sommatoria

di interventi senza alcuna reciproca connessione che del prodotto di una logica di sistema basata su un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale;

b. il livello di degrado è tale, per intensità e ampiezza, che il problema non è più quello di cercare usi ottimali delle aree ancora libere, ma piuttosto quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.

5. Nell'esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del territorio il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nonché con le prescrizioni generali e specifiche previste per le aree naturali protette dalla Legge regionale n. 19 del 24.7.1997, ovvero stabilite in esecuzione di essa.

6. Il PCC ha quali obiettivi principali:

- a. la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b. garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;
- c. favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate a uso turistico-ricreativo di tutto il litorale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;
- d. offrire strutture e servizi di qualità agli abitanti e al turismo balneare;
- e. la gestione integrata dell'area costiera;
- f. tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione;
- g. individuare in termini quantitativi e qualitativi i servizi minimi e le attrezzature ammesse per consentire un innalzamento della qualità dell'offerta turistica in particolare di quella balneare, mettere in relazione le aree nel loro complesso, con il sistema della viabilità pedonale e ciclabile, nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte di tutti i cittadini;
- h. monitorare costantemente tutta la costa al fine di evitare fenomeni di abuso e di deturpazione, con la predisposizione di strategie di difesa, di riqualificazione ambientale, laddove necessario, difendendo l'equilibrio morfodinamico dell'intera fascia costiera.

7. Il PCC prevede strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospetta azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia costiera, con riferimento all'intera unità fisiografica.

### **Art. 3 Rapporti del Piano con il PdF e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**

- 1. Il Piano è coerente con le previsioni del PdF vigente per la fascia demaniale.
- 2. Il Piano è coerente con quanto previsto nel Documento Programmatico Preliminare del PUG adottato con Del CC n. 22 del 07.10.2010.
- 4. Il Piano è coerente con la pianificazione sovraordinata vigente e in particolare con:
  - al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente (PPTR Regione Puglia);
  - al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (PTCP Provincia di Lecce);
  - al Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI).

### **Art. 4 Campo di applicazione**

- 1. Le disposizioni del presente piano trovano applicazione sul territorio costiero ricadente nei confini comunali, e precisamente sulle aree del Demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
- 2. Le disposizioni del presente piano non trovano applicazione sulle aree che, pur rientrando nel Demanio marittimo sono escluse dalla competenza comunale (riportate nella tavola A.1.3) e precisamente:
  - a. l'area del porto commerciale e turistico di Santa Maria di Leuca coincidente con l'area oggetto della concessione demaniale della società PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.
  - b. le aree escluse dalla delega Stato/Regioni ai sensi del DPCM 21/12/1995.
- 3. Le previsioni e le indicazioni del Piano, se non diversamente specificato, hanno sempre valore prescrittivo

all'interno della fascia demaniale; all'esterno di tale fascia hanno altresì valore di indirizzo per il PUG in formazione.

## **Art. 5 Elaborati costitutivi del PCC**

1. Il Piano Comunale delle Coste si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (2014)
- Relazione integrativa (2021)
- Strati informativi in formato shp nel sistema di riferimento WGS84 UTM fuso 33N
- Norme tecniche di attuazione

2. Formano parte integrante del presente piano le tavole grafiche, che individuano le aree demaniali, la situazione delle Concessioni in corso di validità e le previsioni di progetto

### **A.1 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo**

- A.1.1 - Suddivisione della costa in Unità e Sub-unità Fisiografiche
- A.1.2 - Classificazione normativa
- A.1.3 - Zonizzazione della fascia demaniale marittima
- A.1.4 - Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
- A.1.5 - Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
- A.1.6 - Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
- A.1.7 - Classificazione del litorale, rispetto ai caratteri morfologici
- A.1.9 - Individuazione delle opere di difesa e porti
- A.1.10 - Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.
- A.1.11 - Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti
- A.1.12 - Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti

### **B.0 Focus sulle concessioni demaniali**

#### **B.1 Zonizzazione del Demanio**

- B.1.1 - Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della "linea di costa utile"
- B.1.2 - Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione
- B.1.3 - Individuazione delle aree di interesse turistico-ricreativo
- B.1.4 - Individuazione dei percorsi di connessione
- B.1.5 - Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS
- B.1.6 - Individuazione delle aree con finalità diverse
- B.1.7 - Individuazione delle aree vincolate
- B.1.8 - Sistema delle infrastrutture pubbliche
- B.1.9 - Quadro generale della zonizzazione della fascia demaniale marittima
- B.1.10 Riporto della zonizzazione della fascia demaniale marittima sulle aree con divieto assoluto di concessione

3. La numerazione delle tavole contenute nella Relazione e degli strati informativi segue quella fornita nelle Istruzioni Tecniche per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.

Tuttavia, le tavole e gli strati informativi hanno assunto una diversa articolazione:

- non è stata prodotta la tavola A.1.8 - Caratterizzazione dei cordoni dunari, poichè essi non sono presenti sul territorio costiero di Castrignano del Capo;
- non sono state prodotte le tavole della sezione B.3 Elaborati esplicativi del regime transitorio, poiché si è ritenuto più utile definire le norme generali che facessero anche riferimento alle nuove disposizioni, così come esplicitate al Capo VIII delle presenti Norme;
- non è stata prodotta la tavola relativa alla sezione B.4 Valenza turistica, essendo stata la costa ritenuta tutta dello stesso valore, e pertanto non le Istruzioni Tecniche non richiedono specifica rappresentazione.

## **Art. 6 Definizioni**

### **Ambito Vincolato (AV)**

Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

### **Area concedibile (FP/2)**

Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

### *Battigia - Bagnasciuga (FP/1)*

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

### *Camminamenti (CM)*

Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all'ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

### *Concessione Speciale (CS)*

Area riservata all'accesso degli animali domestici o all'esercizio della pratica naturista.

### *Criticità ambientale (CA)*

Criticità all'erosione dei litorali sabbiosi definita in funzione di tre indicatori (tendenza evolutiva storica del litorale, tendenza evolutiva recente e stato di conservazione dei sistemi dunali). Classificata in elevata, media e bassa.

### *Dividente demaniale*

Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

### *Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3)*

Area di spiaggia riservata al libero transito.

### *Fronte Mare (FM)*

Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

### *Linea di costa comunale (LC)*

Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

### *Linea di costa utile (LU)*

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

### *Manufatto*

Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

### *Mare territoriale*

Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

### *Parametro di concedibilità (PC)*

Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

### *Numero teorico di utenza (NU)*

Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico-sanitari, docce, chioschi-bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.

### *Pedane a terra*

Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

### *Pontili*

Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

### *Profondità della spiaggia (PS)*

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

### *Sensibilità Ambientale (SA)*



Continued on inside back cover

Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte – mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Spaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco – bar, la direzione, i servizi igienico – sanitari, le docce, il primo soccorso.

Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Cònjunt de la sèrie ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'aire AC80 Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 partienz Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'aire AC80 Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 partienz Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'aire AC80 Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 partienz Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'aire AC80 Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 partienz Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la sèrie ideal d'aire AC80 Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 partienz Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la dona ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la stonmaria ideal d'Àfrica del Nord. 113-002-20223  
 0000203945 del 113-002-20223 partienz a Cat. 6 del 9 2

Cònjunt de la dona ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

- Cònjunt de la dona ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la dona ideal d'Àfrica Prot. n. 000023945 del 113-02-2023 participat Cat. 6 CCI 9 2

Cònjunt de la stonmaria ideal d'Àfrica del Nord. 113-002-20223  
 0000203945 del 113-002-20223 partienz a Cat. 6 del 9 2

Cònjunt de la stonmaria ideal d'Àfrica del Nord. 113-002-20223  
 0000203945 del 113-002-20223 partienz a Cat. 6 del 9 2

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

- Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

- Continued on inside back cover

Continued on inside back cover

Combinatorial ideal diagram Prot. n. 000023845 dell 113-002-20023 partenz Cat. 6 Cl. 9 2

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- strutture ricettive e attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture a uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
- punti di ormeggio

- strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari;
- cantieristica navale;
- impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca;
- pratiche ad uso agricolo;
- altro uso produttivo o industriale;
- altro uso commerciale;
- servizi di altra natura;
- altro uso in concessione.

1. Sono aree non oggetto di concessione:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC)

3. Le Aree Complementari sono queglii spazi su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono in:

- aree destinate a parcheggio (AC/1),
- aree destinate al verde pubblico (AC/2),
- aree destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3),
- aree destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

1. Per stabilimento balneare si intende un tratto di costa in concessione, sul quale viene esercitata un'attività con caratteristiche turistico-ricreativo.

- a. delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare;
- b. servizio d'accoglienza - gestione dell'attività (direzione)
- c. punto di ristoro di superficie;
- d. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- e. attrezzature da spiaggia -servizio completo per la balneazione (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.)- posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- f. cabine destinate a spogliatoio;
- g. servizi igienico-sanitari;
- h. docce all'aperto;





Continued on inside back cover

4. Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;

6. Tutte le strutture di facile rimozione devono essere realizzate preferibilmente in legno e devono essere poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo verde.

8. L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso. Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazioni dei servizi e delle attrezzature.

10. Nelle spiagge libere con servizi possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

- a. la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- b. le norme fondamentali contenute nell'ordinanza degli enti competenti per la disciplina delle attività balneari;
- c. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della libera e pubblica fruizione del tratto di costa;
- d. i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- e. le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- f. gli uffici dell'amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici e orari di aperture;
- g. cartelli devono essere scritti in anche in lingua inglese, francese e tedesca.

1. Si intende per Spiaggia Libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione secondo le normative prescritte e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

15



Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

- offrire servizi balneari a pagamento, il noleggio di qualsiasi tipo di attrezzatura (lettini, sdraio, sedie ed ombrelloni), o realizzare strutture in cui sia esercitata attività commerciale di qualsiasi tipologia;
- richiedere alcun corrispettivo per la posa degli ombrelloni e al calare del sole non potrà essere lasciata alcuna struttura ombreggiante o suppellettile;
- il transito e la sosta con automobili e in genere con mezzi meccanici se non finalizzata alla pulizia ed in ogni caso sempre in orari compatibili con la balneazione;
- campeggiare con tende e altre attrezzature o installazioni nonché pernottare;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera;
- tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa tra le 13.00 e le 16.00.

- di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con necessarie pavimentazioni e con apposite pedane mobili;
- di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- di installare sufficienti e idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità;
- della pulizia della spiaggia, fatte salve le aree limitrofe agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere con servizi, in cui il servizio è attribuito ai titolari delle relative concessioni;
- di dotare la spiaggia di cestini gettacarte-portalifiuti, almeno uno per ogni spiaggia di installare sufficienti postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti;
- di provvedere eventualmente alla piantumazione di piccole parti dell'area stessa con essenze mediterranee.

6. Negli spazi destinati a spiaggia libera il Comune dovrà prevedere un'area attrezzata per cani. In essa vengono messi a disposizione sacchetti per la raccolta delle deiezioni e una fontana di acqua fresca per rinfrescare gli animali.

7. In tutte le zone destinate a spiaggia libera il comune potrà autorizzare per il periodo strettamente necessario all'evento, lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive temporanee organizzate dal comune o da esso patrocinate con la possibilità di installare manufatti accessori (tribune, servizi igienici mobili ecc.) dotati dei requisiti della facile rimovibilità e muniti delle necessarie certificazioni sulla conformità alle normative di sicurezza in materia di pubblico spettacolo, previa richiesta dell'Autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. 374/90.

- la percentuale massima di superficie pavimentabile con materiale facilmente rimovibile dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- la percentuale di superficie occupabile con volumi e coperture, escluse le sole tende in materiale tessile aperte lateralmente, dovrà essere contenuta nel 20% dell'area concessa e comunque mai superiore a mq. 250;
- l'altezza dei volumi e delle coperture dovrà essere contenuta in ml. 4,50;
- la barriera visiva, costituita dai volumi e dalle superfici coperte deve essere contenuta nel 25% del fronte dell'area concessa;
- non incidono sulla quantificazione dei precedenti parametri i palchi e le gradinate per spettatori realizzati con strutture portanti metalliche prefabbricate removibili;

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

- Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Cdünmren ed dda stonimmarne ideal d'andacAO Prot.: m. 0000028945 dtell 113-002-20023 partienoz a Cat.6 CCI.9 2

- Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Cdünmren ed dda stonimmarne ideal d'andacAO Prot.: m. 0000028945 dtell 113-002-20023 partienoz a Cat.6 CCI.9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Coinveniente da stornare il conto. m. 000028345 dtell 113-002-22023 pantierzo catat.6 clt.9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Il PCC individua nell'ambito del proprio territorio costiero gli elementi utili alla definizione del progetto mediante:

- ### **Art. 19 Classificazione della costa, rispetto alla individuazione della “linea di costa utile”**

2. La “linea di costa utile” è stata individuata al netto delle porzioni inutilizzabili e non fruibili ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei limiti e divieti di cui all’art.14 della LR 17/2015. In particolare sono state stralciate le porzioni di costa interessate da divieto assoluto di concessione, corrispondenti complessivamente a una porzione di costa di 5.955 metri lineari, e la porzione di costa relativa all’area portuale di metri 5.264. La linea di costa utile (CU) ha quindi una consistenza di 1.851 metri lineari.

3. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60% del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione. Detta percentuale viene calcolata in base al valore della CU, di cui al comma 6, e pertanto è quantificata in 1.108 metri lineari.

4. La quota massima di costa concedibile a uso di Spiaggia Libera con Servizi è di 155 metri lineari e rappresenta l'8,4 % dell'intera linea di costa utile, secondo quanto indicato al comma 7.

5. La quota massima di costa balneabile destinabile a uso di Spiaggia Libera è di 953 metri lineari e rappresenta il 51,5% dell'intera linea di costa utile.

6. La quota massima di costa concedibile per Stabilimenti Balneari è invece di 739 metri lineari, pari al 40% del totale della costa utile così come determinato al comma 6.

<b>Lunghezza totale linea di COSTA UTILE: 1.851 m (1,85 Km)</b>		
<b>Stabilimenti balneari</b>	<b>Spiaggia libera</b>	
40% linea di costa utile	60% linea di costa utile	
739 m	<b>Spiaggia libera</b> (51,5 % linea di costa utile)	<b>Spiaggia libera con servizi</b> (8,4% linea di costa utile)
	953 m	155 m

Si rimanda alla relazione tecnica del Piano Comunale delle Coste di Castrignano del Capo per delucidazioni sulla consistenza delle percentuali effettive previste alla data di redazione del presente piano. La quota massima totale non deve comunque superare le percentuali indicate nei commi precedenti.

## **Art. 20 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione**



interesse turistico ricreativo, in particolare le fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO) destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue anche ai fini del transito dei mezzi di soccorso, e i percorsi paralleli (FP/3) da realizzarsi o sistemarsi senza soluzione di continuità a monte di tutte le aree di interesse turistico ricreativo (compresa la spiaggia libera) in modo da garantire la completa e agile fruizione di tutto il litorale anche in presenza di accessi ridotti.

2. Il PCC individua i percorsi di accesso pedonali al demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al fine di garantire la massima fruibilità pubblica, con una ricorrenza di un passo a mare non superiore a 150 metri, salvo particolari condizioni geomorfologiche e ambientali.

3. Laddove non è possibile realizzare percorsi di accesso alla fascia di libero transito e tra un accesso e l'altro la distanza è superiore ai 150 m, i concessionari, facenti parte di tale zona, saranno comunque tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche e soprattutto tramite la corretta implementazione dei percorsi classificati come FO e FP/3.

4. I percorsi di accesso, appositamente sistemati e mantenuti in efficienza, devono essere liberi da qualsiasi impedimento che limiti l'accessibilità anche ai soggetti con limitate o impedito capacità motorie. Eventuali ostacoli che impediscano il libero transito lungo la battigia, dovranno essere rimossi, previa segnalazione e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti; in alternativa, gli stessi potranno essere superati con l'installazione di piccoli manufatti stagionali previa segnalazione e conseguente autorizzazione degli Enti preposti.

5. I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a strutture balneari, fino alla realizzazione dei percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare individuati nel presente progetto, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

6. Non è ammessa l'apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo senza previa specifica autorizzazione.

7. Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme, indicante l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito.

8. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento dell'arenile a ogni mezzo meccanico che non sia di soccorso o di servizio ovvero che non sia regolarmente autorizzato.

**Art. 23 Individuazione delle aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS**

1. Il piano individua le aree demaniali destinate a concessioni turistico-ricreative diverse da SB e SLS, nell'ambito delle "aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate dall'ambito della pianificazione costiera comunale", di cui al punto A.1.3 lettera f (ivi incluso l'ambito territoriale disciplinato con provvedimento ex art. 34 Codice della Navigazione, con riferimento a pertinenze, aree e opere ivi insistenti suscettibili di utilizzazione economica da parte di terzi soggetta al regime della concessione ex art. 36 Codice della Navigazione di competenza comunale).

2. Il piano individua e disciplina sul territorio costiero di Castrignano del Capo le seguenti tipologie:

- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio: consistenti in esercizi commerciali che svolgono la propria attività in base alla normativa vigente in materia e che insistono su aree demaniali marittime assentite, anche dotate di arenile in concessione per il posizionamento di attrezzature balneari. Vengono confermate in questa categoria le concessioni di questo tipo già presenti sul territorio avendo cura di non limitare accesso e fruizione del litorale per l'utilizzo balneare;
- noleggi di imbarcazioni e natanti in genere e di attrezzature balneari consistenti in aree demaniali marittime e/o specchi acquei assentiti in concessione sulle quali possono insistere strutture di facile rimozione adibite allo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere e di attrezzature balneari;
- strutture ricettive consistenti in strutture che, ai sensi della normativa vigente in materia, offrono al pubblico







14. Nelle aree comprese nel Sistema di tutela della Rete Natura 2000 il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Per tutti i Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) si applicano le norme previste dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica, nonché dal comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 recante modifiche ed integrazioni del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE.

Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su queste aree deve essere sottoposto a Valutazione di incidenza Ambientale (VIncA).

15. Nelle aree interessate da Beni Paesaggistici (BP) e/o da Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il rilascio di nuove concessioni e la variazione di quelle preesistenti è condizionato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

## **Art. 26 Sistema delle infrastrutture pubbliche**

1. Il piano individua il sistema delle infrastrutture pubbliche finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'offerta turistico-balneare, con particolare riferimento:

- ai percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
- agli accessi al mare;
- ai parcheggi.

2. Il piano individua ed evidenzia la viabilità carrabile esistente strettamente necessaria alla fruizione del demanio e al supporto dell'offerta turistico-balneare pianificata.

Tutti gli accessi così evidenziati dovranno essere resi pubblici (mediante accordi fra l'Amministrazione Comunale e gli eventuali soggetti privati proprietari) e mantenuti e/o modificati in modo da garantire il transito.

3. Il piano individua le aree già destinate o potenzialmente destinabili a parcheggio pubblico, localizzate in maniera da garantire in maniera agevole l'accesso pedonale o ciclo-pedonale al demanio e alle aree litoranee. Potranno essere realizzate o destinate a parcheggio aree diverse o in aggiunta a quelle individuate, purché si integrino con il sistema dei percorsi di connessione e con la mobilità eco-compatibile pianificata.

4. I parcheggi devono essere localizzati preferibilmente all'esterno dell'Area Demaniale e comunque dimensionati in base alla reale capacità di accoglienza della spiaggia.

5. Il piano individua un sistema di mobilità eco-compatibile o lenta con la funzione primaria di collegare e rendere fruibile sia la fascia costiera che gli altri elementi di pregio naturalistico del territorio di Castrignano del Capo secondo un sistema di “circuiti” quanto più possibile indipendenti dalla viabilità carrabile.

Il piano individua i tratti di questo sistema già esistenti, sia come viabilità ciclo-pedonale già realizzata sia come percorsi da convertire e/o trasformare parzialmente a tale scopo.

Il sistema così definito dovrà garantire in ogni sua parte almeno il transito ciclabile oltre che quello pedonale, con scelte idonee di utilizzo dei materiali e della tipologia di percorso (promiscuo/a sedi separate) anche in base al contesto. Il piano indica i servizi di parcheggio-bici e/o di bike sharing, anche da affidare in gestione a terzi, da localizzare all'interno dei parcheggi carrabili o in prossimità dei punti di maggior attrattiva/afflusso.

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-220223 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

1. Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

- a. cabine spogliatoi;
- b. deposito sedie, ombrelloni e arredi di spiaggia;
- c. chiosco per bar e ristoro;
- d. servizi igienici;
- e. docce;
- f. primo soccorso;
- g. guardiania
- h. torretta.

4. Sono strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

5. Le strutture mobili e precarie possono, a discrezione dell'operatore, essere mantenute per l'intera durata dell'anno, previa acquisizione dalle rispettive Autorità preposte di tutti i pareri relativi ai vincoli insistenti sulla zona interessata dall'intervento.

Sono “strutture di facile rimozione” le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

7. La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

8. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee (piano di appoggio) previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della concessione.

9. L'altezza massima dei volumi realizzati, in armonia alle norme igienico - sanitarie, non potrà superare i m. 3,50 m, comprese le strutture di protezione, dal piano ordinario della spiaggia.

10. Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o spazi di sosta per ristori, con possibilità di installazione di solo ombrelloni per ombreggio e parapetti a giorno di protezione.

11. Sulle coperture sono escluse in tutti i casi le installazioni di serbatoi di accumulo d'acqua e altri elementi di impianti tecnologici. Ogni concessionario ha l'obbligo, nel tempo di 3 anni dall'approvazione delle presenti norme, di rimuovere i serbatoi e gli impianti tecnologici presenti sulle coperture.

12. Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, unicamente materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei,

Combinatorial ideal diapores Prot. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienz Catat.6 CCI 9 2

14. Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica, di generatore di energia elettrica debitamente posizionati in modo da non creare pregiudizio per la quiete pubblica.

16. Nel caso in cui le concessioni esistenti siano dotate di manufatti coerenti, nei materiali e negli aspetti compositivi, con le disposizioni del presente regolamento è loro facoltà mantenerne l'uso senza portare variazioni.

1. Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici). L'eco-compatibilità delle strutture si realizza sia nella realizzazione delle opere e dei manufatti che nella loro gestione.

- a opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- a soluzioni non invasive;
- a materiali ecocompatibili;
- a tecnologie leggere amovibili, facilmente adattabili sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra.

- il risparmio delle risorse idriche;
- il risparmio delle risorse energetiche;
- le modalità gestionali.

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici e, al contempo, che li inviti a un uso più parsimonioso del bene acqua;

- attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

26

- Cojournel et al. *Strategic Real Estate* 2023, 11, 113–122

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

7. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al piano sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali e organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti.

## Art. 29 Accessibilità

Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile:

2. Non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.

## **Art. 30 Recinzioni, delimitazioni e opere di contenimento**

Esse saranno realizzate con paletti in legno, di 10 cm di diametro, comunque orditi, dell'altezza massima di 1,50 mt.

Esse saranno realizzate con struttura “a giorno” in legno: con singoli paletti in legno (max 90 cm fuori terra) collegati con un ricorso in corda (di 1.5 cm di diametro) di canapa passante all'interno dei fori realizzati sui pali, e lunghezza della corda tra due pali di 2 m.

3. Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento armato.

Continued on inside back cover

1. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, che definisce spazi coperti e ombreggiati. Essa deve avere carattere stagionale o precario ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in modo tale da non precludere la vista del mare.

3. Tali elementi potranno essere realizzati con struttura portante in legno con copertura in stuoie di cannucciato, con stuoie e tende in idoneo tessuto in fibre naturali di colore bianco o neutro.

Il pergolato deve essere realizzato con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco di Hmax di 3 mt, con struttura portante in legno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata in cannucciato o mediante l'inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate o con tele in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei pergolati e dei sistemi di ombreggio posizionati all'interno dello stesso stabilimento, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.

1. Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, e ad assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico

3. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica aventi diametro di 5cm sorretti da supporti in acciaio a intervallo di 50 cm.

Percorsi e pedane amovibili per l'accesso in acqua saranno realizzate in legno o in altro materiale ecocompatibile.

5. Sulla terra ferma possono, inoltre, essere posate pedane amovibili in legno o realizzate in altro materiale ecocompatibile, che esplichino funzione di sosta e solarium.

6. Le pedane saranno realizzate con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco, larghezza minima pari a 1,20 m e massima di 2 m. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato che ne modifichino il profilo topografico L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in

Codine nr ideal de la stornigmarthe idell 0000008945 dtell 113-002-20023 partianz catat .6 clci 9 2 Prot. n. diapre uao

7. La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.

1. All'interno delle aree scoperte oggetto di concessione è consentita la realizzazione, previa utilizzazione di strutture amovibili, di chioschi di servizio.

2. Per quanto riguarda i chioschi da realizzare o realizzati nelle spiagge libere attrezzate questi devono espletare solo funzioni di servizio e complementari ad attività di balneazione.

- chioschi bar
- punti di ristoro

Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare e una superficie complessiva di 150 mq. Il chiosco per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate è costituito da struttura prefabbricata in legno certificato di dimensioni 4x4 mt, Hmax interna di 2.9 mt.

Tali strutture non devono avere una superficie coperta superiore a 16 mq, in modo da garantire una superficie ombreggiata minima di 134 mq da destinare al posizionamento di sedie e tavoli.

La struttura portante deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 10x10 cm) disposti agli angoli e nella parte centrale, fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

L'intera struttura deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sulla spiaggia (rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo), in parte ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

5. I punti di ristoro sono finalizzati all'esercizio della ristorazione. Le aree da rilasciare in concessione devono avere forma rettangolare e una superficie coperta complessiva di 240 mq, altezza massima di 3,2 m, con pedana di appoggio rialzata di circa 1,0 m dalla superficie del suolo e fondata su pali infissi nel terreno.

I chioschi per l'esercizio di ristorazione sono costituiti da struttura prefabbricata in legno certificato con superfici coperte di 100 mq. La restante superficie coperta può essere destinata a ombreggio e al posizionamento di sedie e tavoli.

La struttura dei manufatti deve essere di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata (sezione 20x20 cm), fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate.

L'intera struttura deve essere disposta su una pedana di appoggio rialzata di circa 1,0 m dalla superficie del suolo e fondata su pali infissi nel terreno, ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20 cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

6. Per entrambe le tipologie la copertura deve essere realizzata preferibilmente piana.

7. Le pareti perimetrali, che andranno a occupare lo spazio tra i pilastri, devono essere realizzate mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline o con l'inserimento di vetrate aventi intelaiatura in metallo dello spessore di 10 cm.

8. Il materiale di finitura superficiale esterna e interna dei chioschi deve essere in legno naturale certificato, di colore chiaro (abete, faggio, larice, castagno), e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo. L'interno del chiosco dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 60 anys. m. 0000203945 d'ell 113-002-20023 partit d'act. 6 6 C.I. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí veu Prot. n. 0000203945 d'ell 113-002-20023 partier a Cat. 6 C.I. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí veu Prot. n. 0000203945 d'ell 113-002-20023 partier a Cat. 6 C.I. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aplicar el 113-002-20023 partint d'at. 6 6 C.I. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aplicar el 113-002-20023 partint d'at. 6 6 C.I. 9 2

Commissarij del id est stonignia rite ideal di a pice uro Prot. n. 0000203945 dell 113-002-20023 partierzo catat.6 6 Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aplicar el 113-002-20023 partitxer a Cat. 6 C.I. 9.2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 600 m. 0000203945 dèl 113-002-20023 partier a Cat. 6 & Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 600 m. 0000203945 dèl 113-002-20023 partier a Cat. 6 & Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 600 m. 0000203945 dèl 113-002-20023 partier a Cat. 6 & Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 600 m. 0000203945 dèl 113-002-20023 partier a Cat. 6 & Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 600 m. 0000203945 dèl 113-002-20023 partier a Cat. 6 & Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 60 anys. m. 0000203945 d'ell 113-002-20023 partit d'edifici 661.9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 60 anys. m. 0000203945 d'ell 113-002-20023 partit d'act. 6 6 C.I. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aplicar el 113-002-20023 partint d'at. 6 6 C.I. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aquí a 600 m. 0000203945 dèl 113-002-20023 partier a Cat. 6 & Cl. 9 2

Códmínim d'edifici migriat i l'ideal d'aplicar el 113-002-20023 partint d'at. 6 6 C.I. 9 2

Continued on inside back cover

6. Le porte composte da contro telaio e anta devono essere realizzate con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai portatori di handicap.

**Art. 36 Box di servizio (per infermeria, per bagnini, per deposito, per guardiania)**

2. La tipologia da adottare per i box di servizio deve avere carattere modulare, da realizzare e assemblare in loco, con legno certificato del tipo intelaiato con pilastri lamellari (con sezione tipo 10x10 cm) posizionati agli angoli e fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di 15 cm massimo rispetto alla superficie del suolo.

4. A seconda della diversa funzione viene ipotizzata una variazione delle aperture nei prospetti. Le porte d'ingresso sono composte da contro telaio e anta e devono essere realizzate con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina a effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.

5. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).

1. Ogni struttura concessionata dovrà avere una torretta di avvistamento e di salvamento per poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti.

Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico sanitaria.

La copertura a falda unica sarà realizzata in compensato a incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.

3. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligatoria la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).



Commissaire d'arrondissement de la ville de Paris, m. 0000203945 d'él. 113-02-210223 partier d'act. 6 6 Cl. 9 2

### Art. 38 Verde ornamentale

1. All'interno della struttura balneare è possibile la messa a dimora di verde, anche di natura arbustiva sempre che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare:

- nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni;
- nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno della "zona servizi".

2. Ove ammissibile, nella sistemazione a verde dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- vanno privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo; in particolare si dovranno rispettare le seguenti proporzioni:
  - per gli impianti arborei: almeno l'80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
  - per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
- dovranno essere scelte le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue; di norma la realizzazione di prati andrà limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive; in ogni caso si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e non idroesigenti; non sono ammessi impianti irrigui fissi;
- le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatoi, anelli forati per sub irrigazione e simili);
- l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca dovrà essere prioritariamente finalizzata a ospitare piante da fiore; le piante arbustive o arboree ordinariamente saranno collocate nel terreno;
- nei nuovi impianti di essenze arboree è fatto obbligo di facilitare l'attecchimento della pianta con almeno due pali tutori in legno impregnato dotati di apposito collare antiferite;
- siepi verdi o fioriere non potranno impedire la visibilità oltre la quota di 1,20m dal piano esistente.

### **Art. 39 Campi di gioco, giochi e piste**

1. Negli stabilimenti balneari e nei lidi attrezzati la realizzazione di campi gioco ( beach volley o calcetto o per altre attività sportive) è consentito solo in idonee zone (con perimetrazione del campo e la posa della/e rete/i), purché tali localizzazioni non disturbino i fruitori della spiaggia.

2. È consentita altresì la posa di giochi per bambini e la realizzazione di piste per la ginnastica e le attività psicomotorie.

## Art. 40 Cartelli e manufatti pubblicitari

1. Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

2. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario di 0,70x0,50m, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova.

3. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a 1,60m dal piano medio spiaggia.

L'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari non devono impedire o pregiudicare la libera visuale del mare, a eccezione di quanto previsto nel presente articolo.

4. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

5. Ogni stabilimento balneare potrà posizionare sul manufatto principale una sola insegna recante il proprio nome in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri dello stesso stabilimento balneare.

Il progetto dell'insegna dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al parere in materia paesaggistica e



1. Per la progettazione delle opere di difesa della costa, e più in generale per le opere di ingegneria costiera, si dovrà tenere conto degli indirizzi e dei criteri generali di cui ai successivi articoli.

2. La progettazione degli interventi dovrà essere svolta tenendo conto dell'intera Unità (Sub-unità) fisiografica (UF), al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, intendendo per UF l'area marino-costiera, più o meno ampia, nella quale i materiali sedimentari che la costituiscono presentano movimenti confinati, con modeste perdite verso i margini del sistema, tali da evitare che gli effetti di un'opera realizzata al suo interno non si estendano, a breve e medio termine, al di fuori della stessa UF.

1. Ciascun progetto dovrà essere preceduto dalla ricognizione e dalla analisi critica dei rilievi, indagini, studi, progetti e interventi già svolti per l'area in esame e da una puntuale analisi dello stato esistente, individuando l'origine del problema erosivo o le cause che inducono a una difesa della costa.

2. I contenuti delle verifiche, dei rilievi e delle indagini preliminari alla progettazione sono di seguito suggerite e devono essere intese come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri o che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km o comprese nel perimetro dell'area SIC Zone umide della Capitanata), si dovrà ricorrere ad analisi di maggior dettaglio; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli. I contenuti suggeriti costituiscono altresì requisito minimo obbligatorio per eventuali progetti presentati da soggetti privati.

- Identificazione dell'unità fisiografica: con riferimento alle U.F. identificate dal PCC e inserendo eventuali considerazioni di maggior dettaglio relative alla presenza di manufatti che possono causare delle sconnessioni dal punto di vista sedimentologico.

- Strumenti di pianificazione vigenti: valutare la coerenza dell'opera con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti (PRC, PUTT/P, PPTR, PAI, PdiF/PUG, etc.).

- Rilievo dello stato attuale e della tendenza evolutiva: analisi “storica” dell’evoluzione della linea di costa.

- Rilievi batimetrici: finalizzati alla definizione, alla scala idonea in funzione delle opere in progetto, delle caratteristiche geometriche dei fondali nelle zone contigue alle opere stesse, estesi a una congrua zona esterna all'intervento.

- Indagini geognostiche: finalizzate alle verifiche di stabilità della fondazione.

- Analisi delle biocenosi marine: anche desunta dalla letteratura scientifica disponibile; nel caso di opere di particolare rilevanza o qualora la documentazione di base evidenzia che l'area interessata dagli interventi coinvolga popolamenti bentonici meritevoli di tutela, sarà necessario effettuare indagini mirate volte a definire l'esatta localizzazione e lo stato di conservazione degli stessi popolamenti.

- Qualità delle acque: nel caso di opere (previste o già esistenti di cui non si preveda nel progetto la rimozione) in grado di ridurre significativamente il naturale ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa interessato dall'intervento, dovranno essere individuati tutti gli apporti di acque potenzialmente inquinanti, quali corsi d'acqua e scarichi di acque bianche e nere, recapitanti nel tratto di costa stesso; ogni apporto idrico sarà cartografato e caratterizzato in termini quantitativi e qualitativi sulla base dei dati disponibili presso gli enti competenti.

- Analisi meteo-marine - Inquadramento del paraggio e definizione del settore di traversia.

- Analisi meteo-marine - Clima ondoso al largo: valori massimi e medi del moto ondoso al largo.

- Analisi meteo-marine - Evoluzione del moto ondoso dal largo verso riva: descrizione delle elaborazioni svolte per la propagazione del moto ondoso dal largo verso riva, sia per quanto attiene l'onda di progetto, sia per quanto riguarda le caratteristiche medie del moto ondoso finalizzate all'individuazione dei processi costieri (considerati i fenomeni di rifrazione, shoaling e dissipazioni superficiali di energia per frangimenti parziali ed eventualmente per dissipazione al fondo, specificando la profondità di inizio della zona dei frangenti).

- Analisi meteo-marine - Determinazione dello stato di mare di progetto: al fine di specificare le caratteristiche



10. I contenuti degli Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste, e in particolare gli Allegati 3.1 e 3.2, redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia e dal Politecnico di Bari, costituiscono linee guida per tutti gli interventi, pubblici e privati, di mitigazione del rischio di erosione e del dissesto per le coste basse; tutti gli interventi previsti dovranno pertanto risultare coerenti con gli interventi individuati nello Studio.

**Art. 44 Criteri generali per gli interventi: mitigazione dell’impatto ambientale delle opere di ingegneria costiera**

2. I contenuti di tale specifico approfondimento sono di seguito suggeriti e devono essere intesi come contenuti standard dei progetti di ingegneria costiera, fermo restando che, per progetti di particolare rilevanza e/o complessità (quali le opere posizionate su fondali superiori ai 5 metri, che interessino uno sviluppo di litorale superiore a 1 km), si dovrà garantire un ulteriore approfondimento; allo stesso tempo, qualora si ritenessero trascurabili alcuni dei contenuti suggeriti, il progetto potrà, motivatamente, escluderli.

- Interazione delle opere con i processi costieri: nell'ambito del progetto andranno analizzate e verificate le modalità con le quali le opere progettate interagiscono con l'assetto idrodinamico (moto ondoso, correnti) e sedimentologico dell'unità fisiografica e i possibili effetti.

- Influenza sulla qualità delle acque costiere e della spiaggia (quali, a titolo esemplificativo, possibili fenomeni di compattazione e cementazione della spiaggia a opera della interazione tra acqua marina e frazione fine del materiale costituente la spiaggia di progetto, possibile torbidità delle acque dovuto alla sospensione e risospensione di limo e argilla, ricambio idrico delle acque antistanti il tratto di costa protetto etc.).

- Paesaggio: il progetto dovrà esplicitare l'impatto delle opere sul paesaggio, mediante fotoinserimenti delle stesse o simulazioni tridimensionali, anche di confronto tra le diverse alternative prese in considerazione.

**Art. 45 Criteri generali per gli interventi: monitoraggio post-intervento delle opere di ingegneria costiera**

2. Il monitoraggio post-intervento dovrà essere eseguito sulla base di uno specifico Piano inserito nel progetto dell'opera e approvato contestualmente ad essa, i cui contenuti sono indicativamente riportati al successivo comma 4.





Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 del 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

Combinen el ideal de la comunicación y el ideal de la acción. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienzo a Cat. 6 CCI 9 2

CdJm n e d i d e s t o m i g m a r t e i d e a l d i a d e A C O P r o t . n . 0 0 0 0 2 8 4 5 d e l l 1 1 3 - 0 0 2 - 2 0 0 2 3 p a r t i c i p a z a C a t . 6 C I J 9 2



Commissio ad studium The ideal diaphanous Prot. m. 0000023945 dell 113-002-20023 partituro a Cat. 6 Cl. 9 2



attraverso l'aggiornamento e/o il popolamento degli indicatori di contesto e degli indicatori di processo (indicatori di attuazione del Piano) compresi nel Piano di monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale redatto nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica del Piano.

2. Il Piano di monitoraggio sarà aggiornato con cadenza annuale e la valutazione degli esiti del monitoraggio sarà restituita in un documento di pubblica consultazione elaborato dall'Amministrazione comunale.

Continued from page 100

1. Il PCC prevede le norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione. Nel caso delle concessioni presenti nel territorio di Castrignano del Capo, il piano detta le modalità:

- a. per l'individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di facile rimozione;
- b. per l'individuazione delle recinzioni da rimuovere;
- c. per la trasformazione degli accessi privati in pubblici;
- d. per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche;
- e. per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti, e di fasce di spiaggia parallele al mare (FP/3) per i camminamenti.

2. Il Comune nei primi due anni dalla approvazione del Piano si attiverà con i dovuti strumenti a trasformare alcuni degli accessi privati in accessi pubblici al fine di garantire, laddove possibile, la più agevole discesa a mare verso le spiagge libere, anche mediante espropriazione o convenzione con il proprietario dell'area.

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le opere di difficile rimozione di "tipo stabile", escluse le sole pertinenze demaniali, prevede la trasformazione dei manufatti preesistenti per i quali prevede l'adeguamento o la trasformazione in "strutture precarie", ovvero sia di facile rimozione.

2. Entro 2 anni dalla data di approvazione del presente PCC ogni concessionario dovrà provvedere a trasformare i manufatti di tipo stabile ricadenti nella propria concessione, in manufatti di facile rimozione secondo quanto previsto dalle presenti norme in termini di materiali e di dimensioni.

3. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà revocata la concessione e tutti i manufatti esistenti saranno incamerati tra le pertinenze demaniali.

1. L'ufficio Demanio comunale individua, sulla base delle informazioni estratte dal SID e sulla base di sopralluoghi, le recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, per le quali è prevista la rimozione in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico-ricreativo. Sono escluse le recinzioni di aree che, sebbene comprese nella superficie demaniale, sono destinate a finalità diverse dalle turistico ricreative, che si trovano al di là della strada, e che quindi non costituiscono impedimento per l'accesso al mare e la fruizione pubblica.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano, le recinzioni non autorizzate devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.

3. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che costituiscono impedimento all'accesso all'arenile, devono essere rimosse a cura e spese del concessionario. Il mancato adempimento è motivo di esecuzione di ufficio e di decadenza della concessione.

4. Entro due anni dall'approvazione del presente piano le recinzioni autorizzate, che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile, devono essere sostituite a cura e spese del concessionario con recinzioni in materiali e tipologia idonee secondo quanto previsto dalle presenti norme.

5. Qualora entro la data ultima fissata il concessionario non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo, sarà

Combinatorial ideal diapores Prot. m. 000023845 dtell 113-002-20023 partienz Catat.6 Cl.192

1. L'ufficio Demanio comunale individua gli accessi privati da rendere di uso pubblico, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo.

## **Art. 61 Norme transitorie per l'eliminazione di tutte le barriere architettoniche**

**Art. 62 Norme transitorie per la realizzazione di fasce di spiaggia ortogonali al mare (FO) tra due concessioni contigue esistenti**

2. Il corridoio per il libero accesso al mare, tra le spiagge in concessione, è di 5 m ed è garantito dai confinanti per ml. 2,50 ciascuno. Pertanto ogni concessionario dovrà liberare 2,50 ml di spiaggia e dovrà curarsi della sua pulizia e manutenzione.

3. All'interno del corridoio i concessionari dovranno realizzare passerelle secondo le indicazioni del presente piano relative a materiali, tipologie e dimensioni.

## **Capo VIII**

### **VALENZA TURISTICA**

#### **Art. 63 Valenza turistica**

1. La valenza turistica delle coste (delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei) è articolata in due categorie:

- categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni a uso pubblico ad alta valenza turistica;
- categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione a uso pubblico a normale valenza turistica.

L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Una quota pari al 10% delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio.

2. Le norme del PRC all'art. 12, demandano al PCC l'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

- a. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b. sviluppo turistico esistente;
- c. stato di balneabilità delle acque;
- d. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
- e. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

3. Il territorio costiero di Castrignano del Capo, con riferimento agli elementi di cui al precedente comma, rientra completamente nella categoria A, ossia valenza turistica alta.

4. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto delle categorie definite per la valenza turistica del luogo.

#### **Art. 64 Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le strutture destinate alla nautica da diporto**

1. Le norme di riferimento per il calcolo dei canoni di concessione sono:

- Decreto interministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 160, di conversione del DL 4 marzo 1989, n. 77, richiamato dall'art. 1 del DL n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993;
- Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazione ed integrazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- D.M. 5 agosto 1998, n. 342, attuativo dell'art. 3, comma 1, introdotto nel DM 5 ottobre 1993, n. 400, della legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), commi 250-256, che ha introdotto nell'Ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni a uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;
- aggiornamenti Istat annuali.

Ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposito Decreto, emana gli aggiornamenti secondo Istat e poi divulga, con circolare, le misure unitarie dei canoni riprodotte in idonee tabelle per tipologia di utilizzo.

## **REGOLAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

### **Art. 1 Concessione demaniale marittima**

1. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente regolamento, alla normativa di riferimento e agli strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata mediante scrittura privata tra il rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente (Ente pubblico) e il concessionario (soggetto privato) direttamente o per mezzo d'idoneo procuratore.
3. La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione
4. L'atto è iscritto nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente con spese a carico del concessionario.
5. Copia dell'atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata al concessionario.
6. Nell'ipotesi di cessazione, decadenza e revoca della concessione deve essere attuata analoga procedura.
7. Il procedimento per il rilascio e variazione degli atti concessori e/ o autorizzativi è dettato dalle presenti norme in conformità ai principi generali previsti:
  - dal R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione;
  - dalle leggi statali e regionali, con riferimento particolare alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), così come modificata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dalla legge 29 marzo 2001, n. 135;
  - dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica di diporto);
  - dalla Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19;
  - dalla Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 17;
  - dal Piano Regionale delle Coste;
  - da tutta la normativa in materia;
  - dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
  - dalla direttiva Bolkestein (formalmente direttiva 2006/123/CE)
8. Il termine per l'emissione del provvedimento è fissato, al massimo, in novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo parere.

### **Art. 2 Consegna demaniale marittima**

1. La consegna è prevista per legge a titolo gratuito e senza una specifica durata, in quanto ha validità per l'intera durata funzionale dell'opera pubblica o di urbanizzazione, fino alla riconsegna all'amministrazione titolare del bene demaniale previa riduzione in pristino, e salvo provvedimento di cui all'art. 35 del Codice della navigazione, nel caso in cui i beni interessati vengano ritenuti non più utilizzabili per pubblici usi del mare dall'Autorità marittima statale.

### **Art. 3 Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione**

1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l'esercizio delle seguenti attività:





## **Art. 7 Domanda per la concessione**

1. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune territorialmente competente.
2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.
3. La domanda per il rilascio e la variazione della concessione deve essere corredata di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi ante operam e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operam.
4. Alla domanda devono essere allegati, inoltre, la certificazione antimafia e la documentazione idonea a dimostrare l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione.
5. L'avvio del procedimento è subordinato al pagamento del contributo per spese di istruttoria, determinato ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1997, n. 9074, attuativo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).
6. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso l'agente contabile comunale all'uopo nominato, nella misura da questo stabilita.
7. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, l'agente contabile comunale procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

## **Art. 8 Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici**

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rilascio di una concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del Codice della Navigazione, l'eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del Codice della Navigazione, nonché la destinazione, da parte di altre pubbliche Amministrazioni, di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ex art. 34 del Codice della Navigazione e ex art. 36 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D1 contenute nei documenti di seguito elencati:
  - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 1 - (Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione - Richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici)
  - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 - Parte 2 (Parte Tecnica)
  - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 – (Parte Tecnica: condotte - cavidotti - elettrodotti)
  - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)
  - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
  - Guida alla compilazione del Modello Domanda D1 (Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)



8. In tali casi il progetto delle opere da realizzare dovrà contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione in rosso e giallo, nelle forme e nelle scale previste per le domande di nuova concessione.

9. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.

10. Dato avvio alla fase istruttoria l'Ufficio Porto e Demanio, entro 20 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento e ne cura la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per identico lasso temporale e provvede a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente in materia al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni e deduzioni scritte.

11. Il Responsabile dell'Ufficio competente nella gestione dell'istruttoria acquisisce i pareri necessari. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il suddetto responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento.

12. Nell'ipotesi di non acquisizione dei pareri di cui sopra il responsabile dell'Ufficio competente provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.

**Art. 10 Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni**

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D3" Domanda di Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, le variazioni al contenuto di una concessione ai sensi e per gli effetti dell'art 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

2. Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione del modello D3 contenute nei documenti di seguito elencati:

- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 1 - (Variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 - Parte 2 (Parte Tecnica)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: condotte, cavidotti, elettrodotti).
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: ancoraggio e ormeggio singolo o alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione)
- Guida alla compilazione del Modello Domanda D3 (Parte Tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazione)

3. Il modello di domanda "D3" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale
- Quadri Integrativi
  - US/D3    Uso e Scopi;
  - T        Dati Tecnici;
  - D        Documentazione a corredo della domanda;
  - MO      Manutenzione e Modifiche;
  - VD      Variazione della Durata;
  - S        Stagionalità;
  - UI      Ulteriori Informazioni
  - E        Elezione Domicilio Richiedente;
  - P        Procuratore.



### **Art. 13 Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali**

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dall'Amministrazione Comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente.
2. Il bando, predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché tramite manifesti murali per almeno 30 giorni.
3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento.
4. Le domande presentate sono esaminate da apposito organo collegiale (i cui membri verranno individuati e nominati con idonea deliberazione da parte della Giunta Comunale nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi) che, redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dell'Organo collegiale medesimo, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente comunale.

### **Art. 14 Concorso di domande per nuove concessioni**

(affendenti ad aree non assegnate previa gara ad evidenza pubblica)

1. Il Codice della Navigazione, all'art. 37, disciplina il concorso di domande per nuove concessioni
2. Nel caso di più domande riguardanti, in tutto o in parte, la stessa area o bene è effettuata, in via combinata e ponderale, in relazione alla tipicità delle aree medesime, la comparazione valutando in particolare le caratteristiche del progetto in ordine alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, all'utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili e di facile rimozione, all'incremento del livello occupazionale, alle concessioni dichiarate decadute o revocate in contrasto con il PCC, ovvero secondo i criteri valutativi delle presenti norme.
3. In caso di parità, si procede a licitazione privata tra i concorrenti.
4. I concessionari di aree demaniali devono essere preferiti agli altri concorrenti in sede di rilascio di concessioni marittime per l'uso degli specchi acquei antistanti i propri spazi detenuti in concessione. La presente disposizione si applica anche a favore degli esercizi di balneazione già esistenti alla data di adozione del presente regolamento ancorchè non realizzati su aree demaniali.

### **Art. 15 Criteri di valutazione delle domande**

(relative alle aree o beni demaniali da concedere previa gara a evidenza pubblica)

1. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione e i seguenti:
  - a. compatibilità relativamente a:
    - elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti: utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione);
    - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico);
    - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini);
  - b. valutazione degli standard dei servizi proposti: densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell'area - il concessionario

Continued from page 100

Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

Continued from page 100

Continued in *Diagnostica*, n. 00000203945 dell' 113-002-200233 *partenza* Cat. 6 Cl. 9 2

Continued from page 100

Continued from page 100

Continued from page 100

Continued from page 100

- Continued from page 100

### Art. 17 Concessioni d'urgenza

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su istanza dell'interessato, redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Porto e Demanio, e presentata al protocollo del Comune, solo in caso d'estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o d'igiene e sicurezza, così come previsto dall'art. 38 del Codice della Navigazione.
2. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase valutativa, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l'autorizzazione alla conduzione della conseguente fase.
3. Quest'ultimo organo istituzionale a sua volta con deliberazione autorizzerà o meno il responsabile del procedimento a concludere il relativo iter amministrativo con il provvedimento finale di rilascio dell'atto concessorio.
4. Nell'ipotesi di diniego dell'autorizzazione di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà con l'emanazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.
5. Nell'ipotesi di avvio del summenzionato procedimento l'Ufficio Porto e Demanio entro 10 giorni dall'atto autorizzatorio di Giunta comunale, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
6. Nell'ipotesi di rilascio di concessione e/o autorizzazione il soggetto istante procederà ad acquisire tutti gli altri pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni previste ex lege, nonché la cauzione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione.
7. Nel caso di non acquisizione dei suddetti atti endoprocedimentali o di ottenimento dei medesimi con esito negativo si addiverrà alla revoca dell'autorizzazione e/o concessione con successiva demolizione delle opere eseguite e ripristino dello status quo ante, così come sancito dall'ultimo comma dell'art. 38 del Codice della Navigazione.
8. Il provvedimento che autorizza l'anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente in materia.

### Art. 18 Domanda di Anticipata Occupazione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D5" Domanda di Anticipata Occupazione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'anticipata occupazione e l'uso dei beni demaniali richiesti in concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Codice della Navigazione.
2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D5 (Anticipata Occupazione).
3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:
  - Quadro Principale
  - Quadri Base
    - AO/D5    Anticipata occupazione
  - Quadri Integrativi
    - E            Elezione domicilio richiedente
    - P            Procuratore

### Art. 19 Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D6" Domanda di Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione, che costituisce lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45/bis del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D6 (Affidamento a terzi delle attività della concessione).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale
- Quadri Base
 

DAF	Dati affidatario e attività affidate
-----	--------------------------------------
- Quadri Integrativi
 

E	Elezione domicilio richiedente
P	Procuratore

## Art. 20 Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D7" Domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, l'autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere entro trenta metri dal demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Codice della Navigazione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D7 (Nuove opere in prossimità del demanio marittimo).

3. Il modello di domanda "D5" si articola nei quadri di seguito indicati:

- Quadro Principale
- Quadri Base
 

RF	Richiedente-- persona fisica
RD	Richiedente-- soggetto diverso da persona fisica
DCT	Dati catastali e tipologia dell'intervento
DN	Documentazione a corredo della domanda di Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
- Quadri Integrativi
 

E	Elezione domicilio richiedente
P	Procuratore

## Art. 21 Rinuncia alla concessione

1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari (se esistenti) e l'autorità concedente, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

## Art. 22 Domanda di Rinuncia alla concessione

1. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 giugno 2009 è approvato, unitamente agli applicativi software di supporto alla compilazione, il modello di domanda "D8" Domanda di Rinuncia alla concessione, che costituisce lo standard cartaceo obbligatorio da utilizzare per comunicare, alla competente amministrazione, la volontà di rinunciare alla concessione.

2. È altresì approvata la Guida alla compilazione del Modello Domanda D8 (Rinuncia alla concessione).





ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile di Servizio competente, previa constatazione e contestazione delle relative infrazioni da parte di competente ufficiale di polizia Giudiziaria, dispone la rimozione dei materiali nonché la rimessa in pristino dello spazio o area pubblica, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti medesimi delle relative spese.

## **Art. 27 Vigilanza**

1. Il Comune provvede alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione marittima.

2. Le Amministrazioni individuano apposito personale cui attribuire, nelle forme di legge, la qualifica di Ufficiale e Agente di Polizia giudiziaria.

3. Chiunque, fra gli organi di polizia indicati ai commi 1 e 2, accerti che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse sono utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, ne dà comunicazione alla competente autorità amministrativa, per i provvedimenti previsti dagli articoli 54 e 55 del Codice della Navigazione, nonché alla competente autorità giudiziaria.

4. All'attuazione delle procedure di cui all'articolo 54 del Codice della Navigazione provvedono, in danno, i Comuni e, nei casi di conclamata inerzia, la Regione attraverso le proprie strutture.

5. Nell'impossibilità a provvedervi direttamente, la Regione si avvale dell'autorità militare.

6. La Regione verifica l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni mediante il controllo a campione delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate.

7. Indipendentemente dal controllo a campione di cui al comma 6, la Regione effettua verifiche di conformità ogniquale volta venga a conoscenza di irregolarità o di inadempienze.

8. Nei casi di accertata inerzia o inadempienza del Comune, su proposta dell'Assessore competente, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, nomina, con proprio decreto, un Commissario ad acta.

## **Art. 28 Revoca, decadenza e sospensione della concessione**

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere delle circostanze di cui agli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione. In particolare:

- a. per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare;
- b. per altre ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio.

2. La concessione è comunque revocata, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per condanne relative a reati di inquinamento ambientale che comportano un danno non rimediabile e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

In caso di revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, sorge il diritto alla restituzione della quota parte del canone di concessione pagato e non utilizzato, nonché il diritto di precedenza, a parità delle condizioni di cui all'articolo 9, sulla concessione di nuove aree.

3. L'inosservanza nei confronti dei lavoratori delle previsioni di legge e dei Contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale comporta, a seguito dell'accertamento definitivo in sede giurisdizionale, la diffida da parte dei competenti uffici a

regolarizzare la posizione del concessionario nel termine perentorio di novanta giorni. In caso di mancata ottemperanza, la concessione è dichiarata decaduta.

4. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di interesse pubblico o altre motivate esigenze. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione comporta la decadenza della concessione.

5. La revoca non dà diritto a indennizzo per il concessionario, salvo l'ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo).

6. Nel caso di revoca parziale si procede a una corrispondente riduzione dell'importo del canone dovuto in via normale, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause naturali, la concessione si estingue.

8. In caso di revoca, gli impianti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto a un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

9. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui il responsabile stesso deve tenere conto.

10. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio, entro 120 gg dal ricevimento dell'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la revoca dalla concessione.

11. Attraverso i provvedimenti adottati dai Comuni gli interessati possono produrre ricorso al Settore demanio della Regione Puglia.

## **Art. 29 Decadenza dal titolo concessorio**

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ex art. 47 del Codice della Navigazione nei seguenti casi:

- a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione del bene e/o beni oggetto della concessione entro i termini assegnati;
- b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione;
- c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d. per omesso o non corretto pagamento del canone;
- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti sia statali che regionali;
- g. per cessione, anche mediante scrittura privata od altri sistemi simili, della gestione dell'attività balneare ad altri qualora in sede di istanza di concessione sia stata dichiarata la gestione diretta ed ottenuto i relativi punteggi;
- h. qualora sia abusivamente occupata un'altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate;
- i. per mancata ricostituzione della garanzia in termini reali.

2. A seguito di atto di accertamento/contestazione, prima di dichiarare la decadenza della concessione

l'amministrazione comunale, con provvedimento ai sensi del 'art. 7 della legge n. 241/1990, comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa il termine (non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni) entro il quale possono essere presentate le deduzioni.

3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Porto e Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

4. Il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio entro il termine di 120 gg dall'atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

### **Art. 30 Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le aree demanio marittimo, disciplinate dalle presenti norme, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art .5 della Legge n. 1034/71.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione (se e quanto dovuto) sono riservate al Giudice ordinario.

### **Art. 31 Cessazione della Demanialità**

1. Le Zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.



Coinjunctive ideal stigmataThe ideal diaphanous Prot., m. 0000023945 dtell 113-002-20023 partianovCatat.6 CCI.9 2

- alla costante manutenzione e custodia, assicurando il decoro del contesto ambientale anche nei periodi di inattività;

- In caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni da esplicitarsi nell'atto concessorio, il Comune aziona l'avvio del procedimento di immediata rimozione delle strutture a carico del concessionario inadempiente e di decadenza del provvedimento autorizzativo.

I Comuni costieri provvedono all'istruttoria delle istanze e alla loro trasmissione alle competenti Soprintendenze per l'acquisizione del relativo parere paesaggistico.